

Making the railway system
work better for society.

Guida

Guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici: versione per i richiedenti

	<i>Redatta da</i>	<i>Convalidata da</i>	<i>Approvata da</i>
<i>Nome</i>	M. SCHITTEKATTE	S. D'ALBERTANSON	T. BREYNE
<i>Posizione</i>	Team Leader	Technical Referent	Head of Unit
<i>Data</i>	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020
<i>Firma</i>			

Cronologia del documento

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Osservazioni</i>
1.0	29/06/2018	Versione finale per la pubblicazione
1.1	28/03/2019	Paragrafo 6.1.2: Correzioni minori Capitolo 8: Gestione delle revoche in ERADIS Alegato: Delucidazioni sull'utilizzo degli EIN
1.2	04/05/2020	Correzioni e aggiunte a fini di chiarimento e ulteriore informazione

Il presente documento costituisce un orientamento non giuridicamente vincolante dell'Agenzia ferroviaria europea, che non pregiudica in alcun modo i processi decisionali previsti dalla normativa vigente dell'Unione europea. Inoltre, l'interpretazione vincolante del diritto dell'UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

1 Introduzione

La responsabilità per il funzionamento sicuro del sistema ferroviario e il controllo dei rischi a esso associati ricadono interamente sulle imprese ferroviarie e sui gestori dell'infrastruttura, ciascuno per la propria parte del sistema. La realizzazione di un sistema di gestione della sicurezza costituisce la modalità appropriata di ottemperare a tale responsabilità.

Il certificato di sicurezza unico dimostra che l'impresa ferroviaria ha istituito il proprio sistema di gestione della sicurezza e che è in grado di soddisfare gli obblighi giuridici di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.

L'accesso all'infrastruttura ferroviaria dovrebbe essere garantito solo alle imprese ferroviarie titolari di un certificato di sicurezza unico valido.

Il certificato di sicurezza unico è valido per una data area di esercizio, cioè una o più reti all'interno di uno o più Stati membri in cui l'impresa ferroviaria intende operare.

In base all'area di esercizio, l'autorità che rilascia il certificato (di seguito denominata anche "l'organismo di certificazione di sicurezza") può essere o l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di seguito denominata anche "l'Agenzia") o la competente autorità nazionale preposta alla sicurezza. Per facilitare la lettura e ove non diversamente indicato, le indicazioni fornite nel presente documento si riferiscono al caso in cui l'Agenzia è competente per il rilascio del certificato di sicurezza unico. Tale competenza prevede la collaborazione con una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza a seconda dell'area di esercizio. Tuttavia, le stesse linee guida si applicano anche al caso in cui la domanda di certificato di sicurezza unico sia indirizzata a un'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Il presente documento orientativo è un documento in evoluzione che è stato sviluppato in collaborazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza e i rappresentanti del settore. È inteso come documento da migliorarsi costantemente sulla base dei riscontri degli utenti e alla luce dell'esperienza maturata durante l'attuazione della direttiva (UE) 2016/798 e del diritto dell'Unione pertinente.

1.1 Scopo della guida

Il presente documento orientativo è inteso ad assistere le imprese ferroviarie che richiedono un certificato di sicurezza unico a comprendere il relativo processo.

In particolare, il documento descrive:

- › le condizioni per la presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico;
- › il processo di presentazione della suddetta domanda;
- › la struttura e il contenuto del fascicolo di domanda che deve essere presentato dall'impresa ferroviaria;
- › gli aspetti specifici della valutazione della sicurezza;
- › le condizioni per l'aggiornamento o il rinnovo del certificato di sicurezza unico;
- › le condizioni per la limitazione o la revoca del certificato di sicurezza unico.

1.2 A chi è rivolta questa guida?

Il presente documento è rivolto alle imprese ferroviarie (di seguito denominate anche "il richiedente") che desiderano presentare domanda di certificato di sicurezza unico.

1.3 Ambito di applicazione

Il presente documento fornisce informazioni pratiche dettagliate, principalmente al fine di aiutare i richiedenti a comprendere i requisiti relativi ai certificati di sicurezza unici fissati dal quadro giuridico europeo. La presente guida è integrata dalla guida dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Quest'ultima dovrebbe descrivere e spiegare le norme procedurali nazionali (inclusa la documentazione che deve essere presentata dal richiedente per dimostrare la propria conformità a dette norme nazionali), il regime linguistico applicabile dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza (o dello Stato membro) e ulteriori informazioni sulle modalità di ricorso avverso le decisioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

1.4 Struttura degli orientamenti

Il presente documento è una delle due guide pubblicate dall'Agenzia sul rilascio dei certificati di sicurezza unici; la seconda è la *guida per le autorità*. Inoltre, il documento fa parte della raccolta degli orientamenti predisposti dall'Agenzia a sostegno delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura, delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dell'Agenzia stessa nell'adempimento dei loro ruoli e nello svolgimento dei loro compiti in conformità alla direttiva (UE) 2016/798. Le informazioni pubblicate nella presente guida sono integrate da altri orientamenti predisposti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza (cfr. supra).



Figura 1: schema degli orientamenti dell'Agenzia

1.5 Quadro giuridico europeo

La **direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza ferroviaria**, uno dei tre atti legislativi che formano il pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario, mira alla semplificazione e all'armonizzazione del processo di valutazione della sicurezza a beneficio delle imprese ferroviarie che presentano domanda di certificato di sicurezza unico, riducendo gli oneri e i costi a loro carico, a prescindere dall'area di esercizio prevista e dall'autorità preposta al rilascio del suddetto certificato di sicurezza unico.

In conformità alla direttiva (UE) 2016/798, lo scopo del certificato di sicurezza unico è fornire la prova del fatto che l'impresa ferroviaria:

- › ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza come previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798;
- › soddisfa i requisiti previsti dalle norme nazionali pertinenti notificate;
- › è in grado di operare in modo sicuro.

Il quadro giuridico europeo pertinente per il rilascio dei certificati di sicurezza unici è sintetizzato nella Figura 2 sottostante.




Figura 2: panoramica del quadro giuridico europeo

Il **regolamento (UE) 2016/796 che istituisce l'Agenzia** è uno degli altri due atti legislativi del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario e descrive, fra l'altro, il ruolo e le responsabilità dell'Agenzia in relazione al rilascio dei certificati di sicurezza unici.

Il **regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione** che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici armonizza ulteriormente l'approccio alla certificazione di sicurezza a livello dell'Unione e favorisce la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza. Tale regolamento chiarisce quindi le responsabilità dell'Agenzia, delle autorità nazionali preposte alla sicurezza nonché del richiedente e contiene le disposizioni necessarie per una collaborazione ottimale tra di essi. L'allegato II del regolamento definisce un processo strutturato e verificabile volto a garantire che le autorità competenti (cioè l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza) adottino decisioni simili

in circostanze simili e ad assicurare un grado adeguato di uniformità nel processo di valutazione da parte di tutte le autorità.

Il **regolamento delegato (UE) della Commissione 2018/762** che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza (di seguito denominati anche “i CSM sull’SGS”), definisce nell’allegato I i requisiti che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per valutare la pertinenza, la coerenza e la congruità dell’SGS delle imprese ferroviarie. Inoltre, il richiedente di un certificato di sicurezza unico deve fornire nel proprio fascicolo di domanda la prova del rispetto di tali requisiti.

Il **regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2018/764** stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all’Agenzia e le condizioni di detto pagamento, in particolare:

- › i diritti e i corrispettivi riscossi dall’Agenzia per le domande presentate, compresi i costi per i compiti assegnati all’autorità nazionale preposta alla sicurezza;
- › i corrispettivi per i servizi forniti dall’Agenzia.

I diritti e i corrispettivi riscossi dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza per le domande nazionali che le sono presentate non rientrano nel campo di applicazione del regolamento sopracitato e pertanto sono regolati a livello nazionale.

Il **regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione** stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell’Agenzia. Tale regolamento descrive in particolare la procedura applicata durante un caso di ricorso o di arbitrato riguardante il rilascio del certificato di sicurezza unico da parte dell’Agenzia e fornisce informazioni sulla presentazione dei ricorsi, sul funzionamento e sulle regole di voto delle commissioni di ricorso, sulle condizioni per il rimborso delle spese dei loro membri ecc.

Sommario

1	Introduzione	2
1.1	Scopo della guida	2
1.2	A chi è rivolta questa guida?	2
1.3	Ambito di applicazione	3
1.4	Struttura degli orientamenti	3
1.5	Quadro giuridico europeo	4
2	Condizioni di presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico	8
3	Come presentare la domanda di certificato di sicurezza unico	10
3.1	Presentazione della domanda	10
3.2	Lo sportello unico	11
3.3	Selezione dell'organismo di certificazione di sicurezza	12
3.4	Regime linguistico	13
3.5	Diritti e corrispettivi	13
4	Centri di formazione, soggetti responsabili della manutenzione e merci pericolose	14
5	Struttura e contenuto del fascicolo di domanda	15
6	La valutazione della sicurezza	17
6.1	Processo di valutazione della sicurezza	17
6.1.1	Pre-valutazione	21
6.1.2	Ricevimento della domanda	22
6.1.3	Controllo iniziale	22
6.1.4	Valutazione dettagliata	23
6.1.5	Processo decisionale e chiusura della valutazione	25
6.2	Termini per la valutazione della sicurezza	25
6.3	Misure di emergenza	26
6.4	Modalità di comunicazione	27
6.5	Gestione delle criticità	27
6.5.1	Uso del registro delle criticità	27
6.5.2	Classificazione delle criticità	28
6.6	Audit, ispezioni o visite	30
6.7	Collegamenti tra valutazione e supervisione	30
7	Arbitrato, riesame, ricorso e controllo di legittimità	31
7.1.1	Arbitrato	31
7.1.2	Riesame	31
7.1.3	Ricorso	32
7.1.4	Controllo di legittimità	33
8	Aggiornamento e rinnovo del certificato di sicurezza unico	34
8.1	Valutazione della necessità di aggiornare un certificato di sicurezza unico	34

8.1.1	Tipo di attività e portata dell'attività	35
8.1.2	Estensione dell'area di esercizio	35
8.1.3	Modifiche del quadro normativo in materia di sicurezza	35
8.1.4	Modifica delle condizioni alle quali era stato rilasciato il certificato di sicurezza unico	36
8.1.5	Esempi di modifiche che possono richiedere l'aggiornamento del certificato di sicurezza	36
8.2	Rinnovo del certificato di sicurezza unico	38
9	<i>Restrizioni o revoche del certificato di sicurezza unico</i>	39
Allegato	<i>Istruzioni relative al contenuto della domanda di certificato di sicurezza unico</i>	40

2 Condizioni di presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico

La direttiva (UE) 2016/798, che si applica al sistema ferroviario negli Stati membri, stabilisce che, per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria di uno o più di detti Stati membri, l'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza unico in base alla propria area di esercizio dichiarata.

Le imprese ferroviarie la cui attività principale consiste nel trasporto di merci e/o passeggeri, ivi comprese le imprese che forniscono solo la trazione, devono disporre di una licenza ai sensi della direttiva 2012/34/UE. Per tali imprese ferroviarie, il possesso di una licenza valida e la titolarità di un certificato di sicurezza unico sono le condizioni da soddisfare per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2016/798 sono valide solo per le imprese ferroviarie che rientrano nel suo ambito di applicazione; ciò dipende dalle modalità in cui tale direttiva è stata recepita negli Stati membri. Poiché questi ultimi possono prevedere esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/798, il certificato di sicurezza unico potrebbe non essere richiesto per:

- (a) *l'infrastruttura ferroviaria privata, ivi compresi i binari di raccordo, utilizzata dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone per fini non commerciali, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente su tale infrastruttura;*
- (b) *le infrastrutture e i veicoli destinati a un uso strettamente locale, storico o turistico;*
- (c) *le infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari nelle condizioni operative del sistema di trasporto leggero su rotaia, ove è necessario soltanto a fini di connettività di quei veicoli soltanto; e*
- (d) *i veicoli utilizzati principalmente sulle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia ma attrezzati con alcuni componenti ferroviari necessari per consentire che il transito avvenga su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria pesanti soltanto a fini di connettività.*

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono indicare e spiegare nelle rispettive guide per la compilazione della domanda di certificato di sicurezza unico se una o più delle esclusioni sopra menzionate sono applicabili nei rispettivi Stati membri.

È possibile che per una determinata area di esercizio le esclusioni previste dallo Stato membro interessato (o dagli Stati membri interessati) non siano le stesse. Ad esempio, le attività sui binari di raccordo nelle infrastrutture ferroviarie private possono essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/798 in uno Stato membro ma non in un altro. In questo caso, è importante che l'impresa ferroviaria descriva e spieghi nel proprio fascicolo di domanda il tipo (o i tipi) di attività in ciascuno Stato membro in cui intende operare, indicando inoltre le eventuali prescrizioni nazionali in relazione al tipo (o ai tipi) di attività, ove pertinente (cfr. anche il punto 2.6 dell'Allegato).

In ogni caso, la domanda di certificato di sicurezza unico deve sempre essere riferita al tipo (o ai tipi) di attività per l'area di esercizio interessata. Ad esempio, un'impresa ferroviaria che fornisca solo la trazione per il traino di carri merci deve essere titolare di un certificato di sicurezza unico per i servizi di trasporto di merci (compreso o escluso il trasporto di merci pericolose). Se la stessa impresa desidera fornire la trazione anche per il traino di carrozze passeggeri, dovrà essere titolare di un certificato di sicurezza unico per il trasporto di merci e di passeggeri (compreso o escluso il trasporto di merci pericolose e compresi o esclusi i servizi ad alta velocità). Le imprese che fanno ricorso a veicoli per la manutenzione di binari sulla rete ferroviaria rientrante nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2016/798 devono essere coperte da un sistema di gestione della sicurezza. Dette imprese possono ottemperare a tale obbligo operando con un proprio certificato di sicurezza unico o, in alternativa, fornendo i propri servizi come imprese subappaltatrici del gestore dell'infrastruttura e applicando il sistema di gestione della sicurezza di quest'ultimo. Nel secondo caso, il

gestore dell'infrastruttura è pienamente responsabile dei prodotti consegnati o dei servizi forniti e il subappaltatore non è tenuto ad avere un certificato di sicurezza unico.

Possono verificarsi casi in cui la stessa impresa non viene trattata con lo stesso approccio alla certificazione della sicurezza nei diversi Stati membri (ossia, un certificato di sicurezza unico può essere obbligatorio in uno Stato membro per un determinato tipo di attività e non esserlo in altri Stati membri per lo stesso tipo di attività); tuttavia si dovrebbe perseguire un approccio armonizzato e coerente a livello dell'Unione.



I gestori dell'infrastruttura potrebbero dover utilizzare, nell'ambito delle proprie attività, treni, veicoli per l'ispezione delle infrastrutture, mezzi d'opera o altri veicoli speciali per vari scopi, quali il trasporto di materiali e/o personale per attività di costruzione o per la manutenzione di infrastrutture, la manutenzione dei propri beni infrastrutturali o la gestione delle situazioni di emergenza. In questi casi, si considera che il gestore dell'infrastruttura operi quale impresa ferroviaria con il sistema di gestione della sicurezza e l'autorizzazione di sicurezza di quest'ultima e non sia tenuto a richiedere un certificato di sicurezza unico separato, a prescindere dal fatto che sia o non sia il proprietario dei veicoli.



Le operazioni effettuate sui binari di raccordo quali il caricamento dei carri sono attività industriali che si interfacciano con attività ferroviarie specifiche come ad esempio la composizione, la preparazione e il movimento di convogli che possono essere treni o saranno usati in treni, compreso l'accoppiamento di diversi veicoli per formare e muovere convogli o treni. Nessun movimento di treni o convogli può essere effettuato sulla rete ferroviaria posta sotto la responsabilità di un gestore dell'infrastruttura che non sia provvisto del certificato di sicurezza unico (o dall'autorizzazione di sicurezza). Ciò significa che tali movimenti possono essere effettuati solo da imprese ferroviarie (o da gestori dell'infrastruttura) titolari di certificati di sicurezza (o autorizzazioni di sicurezza) validi o da altre organizzazioni subappaltatrici di tali imprese ferroviarie (o gestori dell'infrastruttura) e operanti con un proprio SGS.

3 Come presentare la domanda di certificato di sicurezza unico

3.1 Presentazione della domanda¹

L'impresa ferroviaria deve presentare la domanda di certificato di sicurezza unico tramite il punto di accesso costituito dallo sportello unico, disponibile sul [sito web dell'Agenzia](#).



Si raccomanda di presentare la domanda di certificato di sicurezza unico **almeno sei mesi** prima della:

- (a) *data d'inizio prevista di qualsiasi nuova attività di trasporto ferroviario per la quale sia richiesto un **nuovo** certificato di sicurezza unico;*
- (b) *data d'inizio prevista di un'attività di trasporto ferroviario in seguito a una o più modifiche sostanziali apportate al tipo di attività, alla portata dell'attività o all'area di esercizio per cui sia richiesto un **aggiornamento** del certificato di sicurezza unico; o*
- (c) *scadenza del certificato di sicurezza unico in corso di validità per cui sia richiesto il **rinnovo** del certificato di sicurezza unico ai fini della continuità delle attività ferroviarie.*

Questo termine mira a ridurre i potenziali rischi associati al prolungarsi della valutazione, ad esempio se il fascicolo di domanda non è adeguato e al richiedente occorre del tempo in più per fornire informazioni supplementari. Ciò potrebbe impedire l'avvio dell'esercizio a una data pianificata o potrebbe compromettere la continuità operativa di un'impresa ferroviaria già certificata (cfr. anche sezione 6.3)

La domanda di certificato di sicurezza unico può essere respinta nei seguenti casi:

- (a) *se il richiedente presenta una domanda (nuovo rilascio, aggiornamento o rinnovo) mentre un'altra domanda è già pendente, a prescindere dal tipo di attività, dalla portata dell'attività e dall'area di esercizio;*
- (b) *se il richiedente è già titolare di un certificato di sicurezza unico valido rilasciato da un organismo di certificazione di sicurezza e desidera estendere la propria area di esercizio a un altro Stato membro (o ad altri Stati membri) presentando domanda di un nuovo certificato di sicurezza unico nello Stato membro interessato (o negli Stati membri interessati) dall'estensione dell'area di esercizio;*
- (c) *se il richiedente è già titolare di un certificato di sicurezza unico e presenta una domanda di "nuovo" certificato, a prescindere dal tipo di attività, dalla portata dell'attività e dall'area di esercizio;*
- (d) *se il richiedente presenta una domanda di rinnovo o di aggiornamento senza essere già titolare di un certificato di sicurezza unico valido.*

Al verificarsi di una delle situazioni sopracitate, lo sportello unico avverte il richiedente tramite un "sistema di allarme rapido" prima della presentazione della sua domanda, richiedendo le opportune modifiche.

Se, nonostante l'avviso trasmesso tramite il "sistema di allarme rapido", la domanda viene presentata allo sportello unico, l'organismo di certificazione di sicurezza è invitato a contattare il richiedente per ottenere ulteriori informazioni. In base alle spiegazioni fornite, l'organismo di certificazione di sicurezza può respingere la domanda o archivarla su richiesta del richiedente.

Durante la transizione dal regime di regolamentazione a norma della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie al regime di regolamentazione a norma della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza

¹ Prima di presentare la domanda, si raccomanda di richiedere una pre-valutazione all'organismo di certificazione di sicurezza.

delle ferrovie viene emesso un avviso anche quando un richiedente titolare di più di un certificato di sicurezza parte A presenta domanda di aggiornamento o rinnovo per uno solo di tali certificati. Tale avviso serve a informare il richiedente che il nuovo certificato di sicurezza unico sostituirà tutti i certificati validi. Va osservato che tutte le **prime** domande di certificato di sicurezza unico devono essere presentate nello sportello unico come «nuove» domande, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia precedentemente stato titolare di un certificato di sicurezza nell'ambito del regime precedente, circostanza di cui l'organismo di certificazione di sicurezza può eventualmente tenere conto nell'effettuare la valutazione del fascicolo.

In generale, una volta che la domanda è stata presentata nello sportello unico, non potrà più essere modificata se non su richiesta del richiedente. Durante la valutazione, il richiedente può chiedere di ritirare la domanda, per esempio per ridurre i costi qualora ritenga che il fascicolo non sia sufficientemente completo per una valutazione positiva. La richiesta di ritiro deve essere indirizzata formalmente all'organismo di certificazione di sicurezza e presentata tramite il registro delle criticità dello sportello unico (cfr. sezione 3.2).

Il richiedente può a questo punto avviare una nuova domanda a partire da una precedente richiesta di pre-valutazione (cfr. sezione 6.1.1) o domanda. Ciò potrebbe risultare particolarmente utile per evitare discrepanze tra le varie domande e per accelerare il processo di presentazione.

3.2 Lo sportello unico

Lo sportello unico è una piattaforma informatica gestita dall'Agenzia, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, tramite la quale devono essere presentate tutte le domande di certificato di sicurezza unico.

Per presentare una domanda di certificato di sicurezza unico, il richiedente deve avere un utente registrato nello sportello unico. Per definizione, un utente è una persona fisica designata dal richiedente per la gestione del processo di domanda nello sportello unico. Si raccomanda vivamente che tale utente registrato sia una persona dell'organizzazione del richiedente e che l'organizzazione ponga in atto misure per garantire che vi sia sempre un utente registrato. Allo stesso tempo, l'utente che presenta la domanda nello sportello unico diventa il referente al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni attinenti alla domanda stessa. Il referente del richiedente può comunque attribuire diritti di accesso alla domanda ad altre persone all'interno (o all'esterno) dell'organizzazione del richiedente. La gestione degli utenti all'interno dell'organizzazione del richiedente e dei relativi diritti di accesso alla domanda è di competenza esclusiva del richiedente stesso.

Il registro delle criticità è uno strumento dello sportello unico che funge da mezzo di comunicazione tra le autorità e il richiedente nel corso del processo di valutazione della sicurezza. A seguito della presentazione della domanda, le autorità utilizzano il registro delle criticità per annotare tutte le criticità individuate, che il richiedente dovrà risolvere inserendo le proprie risposte direttamente nel registro. Un richiedente può anche aprire segnalazioni nel registro delle criticità, in particolare se intende chiedere il ritiro o la limitazione della portata della propria domanda.

Lo sportello unico è strutturato in modo da registrare i risultati e gli esiti del processo di valutazione, comprese le relative motivazioni. Inoltre, rende disponibile al richiedente lo stato di tutte le fasi del processo di valutazione della sicurezza, l'esito della valutazione e la decisione di rilascio o diniego del certificato di sicurezza unico. Qualora diverse autorità siano coinvolte nella valutazione della sicurezza, le conclusioni di dette autorità sono compilate dall'Agenzia e l'esito finale viene comunicato al richiedente tramite lo sportello unico.

Lo sportello unico permette infine la gestione della configurazione di tutti i documenti caricati. Un richiedente ha accesso in sola lettura al proprio fascicolo di domanda, ai risultati e all'esito della valutazione, compreso il certificato di sicurezza unico, se del caso. Tuttavia, su richiesta delle autorità un richiedente può presentare documenti nuovi o aggiornati nel corso della valutazione.

I richiedenti hanno il diritto di predisporre e presentare domande ricevibili tramite lo sportello unico in qualsiasi momento, in conformità della legislazione ferroviaria dell'UE applicabile, delle specifiche e delle condizioni d'uso di detto sportello unico. Quando l'Agenzia funge da organismo di certificazione di sicurezza, le viene presentata la domanda di certificato di sicurezza unico, che deve quindi rinviare alla o alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio. Tali autorità esaminano la parte relativa alle norme nazionali.

In tali casi, il rispetto di eventuali norme, obblighi, prerequisiti o condizioni formali e sostanziali connessi a questioni amministrative, quali:

- › ultimazione e presentazione formale di una domanda presso lo sportello unico;
- › contenuto della conferma formale di ricevimento della domanda da parte dell'Agenzia;
- › obbligo di firma delle domande nello sportello unico e nelle relazioni dell'Agenzia, comprese le decisioni/gli atti definitivi;
- › qualsiasi altra questione pertinente disciplinata dal diritto dell'Unione,

rientra nella responsabilità esclusiva dell'Agenzia, che definisce le specifiche pertinenti. Di conseguenza, in relazione alle suddette questioni amministrative, tutte le autorità nazionali preposte alla sicurezza che contribuiscono alla valutazione di una domanda (quando l'Agenzia funge da organismo di certificazione di sicurezza) devono considerare ricevibili tutte le domande presentate nello sportello unico, anche perché, quando agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, l'Agenzia è soggetta al diritto dell'UE e non agli obblighi previsti dal diritto amministrativo nazionale degli Stati membri dell'Unione.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità dello sportello unico, consultare il *manuale dell'utente dello sportello unico*.

3.3 Selezione dell'organismo di certificazione di sicurezza

Se l'area di esercizio è limitata a un solo Stato membro, il richiedente può scegliere nello sportello unico l'autorità, ossia l'Agenzia o l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dello Stato membro interessato, che sarà competente per il rilascio del certificato di sicurezza unico.

Le imprese ferroviarie possono erogare i propri servizi fino alle stazioni di confine negli Stati membri confinanti. Questi casi non richiedono l'estensione dell'area di esercizio se le caratteristiche di rete e le norme operative sono simili e pertanto, previa consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti e raggiungimento di un accordo con dette autorità, possono essere equiparati all'esercizio limitato a un solo Stato membro. Il richiedente è tenuto a indicare nella propria domanda tali stazioni di confine, ove pertinente (cfr. anche sezione 5).

Se l'area di esercizio non è limitata a un solo Stato membro, l'Agenzia è l'organismo di certificazione di sicurezza predefinito e quindi in questo caso il richiedente non può modificare l'organismo di certificazione indicato nello sportello unico.

La scelta dell'organismo di certificazione di sicurezza è vincolante fino a quando non si è concluso il processo di valutazione della sicurezza o non vi si è posto termine; pertanto il richiedente non può modificarla successivamente alla presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico tramite lo sportello unico.

Durante la fase di pre-valutazione (cfr. sezione 6.1.1), nel caso in cui l'area di esercizio sia limitata a un solo Stato membro, il richiedente può decidere di presentare la propria richiesta a un'altra autorità. In questo caso una volta ritirata la prima richiesta deve essere inoltrata una nuova richiesta di pre-valutazione allo sportello unico.

3.4 Regime linguistico

Se è un'autorità nazionale preposta alla sicurezza ad agire in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, la lingua da utilizzare per il fascicolo di domanda deve essere una lingua ufficiale dello Stato membro per l'area di esercizio prevista, come indicato nella guida per la compilazione della domanda della competente autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Se è l'Agenzia ad agire in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, la lingua da utilizzare per la domanda è la seguente:

- › per la parte del fascicolo di domanda relativa all'elaborazione del sistema di gestione della sicurezza, una delle lingue ufficiali dell'Unione;
- › per la parte del fascicolo di domanda relativa alla dimostrazione della conformità alle norme nazionali notificate: la lingua stabilita dallo Stato membro per l'area di esercizio prevista e precisata nella guida per la compilazione della domanda della competente autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Qualsiasi autorità nazionale preposta alla sicurezza competente per l'area di esercizio prevista può chiedere al richiedente di fornire una traduzione delle parti dei documenti aventi rilevanza per il controllo della conformità alle norme nazionali applicabili in una lingua accettata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Questa prescrizione si applica tuttavia limitatamente a una descrizione o a un'eventuale altra dimostrazione delle modalità con le quali i meccanismi di gestione della sicurezza rispondono ai requisiti delle norme nazionali notificate e non consente all'autorità nazionale preposta alla sicurezza di richiedere la traduzione dell'intero sistema di gestione della sicurezza.

Si consiglia di prevedere la necessità di una traduzione in fase di pianificazione della domanda di certificato di sicurezza unico.

3.5 Diritti e corrispettivi

Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, i diritti e i corrispettivi sono riscossi dall'autorità nazionale in conformità alla propria normativa nazionale. Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida per la compilazione della domanda dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza competente.

Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, i diritti e i corrispettivi riscossi dall'Agenzia per il rilascio di certificati di sicurezza unici nuovi, aggiornati o rinnovati sono conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione *relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento*.



I diritti e i corrispettivi sono definiti come segue:

- › **diritti**: importi riscossi per il rilascio, il mantenimento, l'aggiornamento o la revoca dei certificati di sicurezza unici;
- › **corrispettivi**: importi riscossi per altri servizi quali pre-valutazione, audit, ispezioni o visite.

L'importo dei diritti e dei corrispettivi ammonta al totale dei seguenti elementi:

- › il numero di ore impiegate dall'Agenzia per il trattamento della domanda moltiplicato per la tariffa oraria dell'Agenzia; e
- › i pertinenti costi sostenuti dalle NSA per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale.

La tariffa oraria dell'Agenzia è fissata in modo da coprire i propri costi diretti (ad es. remunerazione del personale, spese di viaggio) e i costi indiretti (ad es. servizi di gestione/supporto come spese di segreteria e

finanziarie, spese generali). I costi per gli audit non sono inclusi nella formula e sono addebitati separatamente.

Eventuali attività di pre-valutazione (cfr. sezione 6.1.1) sono addebitate in conformità alla formula sopra riportata.

In caso di rigetto o ritiro della domanda su richiesta del richiedente, i diritti e i corrispettivi sostenuti per i servizi già forniti sono a carico del richiedente.

Se l'Agenzia è l'organismo di certificazione di sicurezza, la notifica di fatturazione è gestita tramite lo sportello unico. La fattura è caricata nel fascicolo e la relativa notifica, insieme alle informazioni sul termine di pagamento, è trasmessa all'utente registrato designato dal richiedente per la gestione del fascicolo di domanda. Il processo di notificazione segue gli stessi principi della notificazione delle criticità. Il termine per il pagamento è fissato in conformità all'atto di esecuzione relativo ai diritti e ai corrispettivi entro 60 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.

Si fa notare che il richiedente che presenta una domanda all'Agenzia deve includere nella propria domanda il modulo "soggetto di diritto" (LEF) firmato e accompagnato da documentazione comprovante la sua capacità giuridica e il suo status, a meno che non lo abbia già fatto in una precedente domanda e sempre che il modulo presentato in tale occasione sia ancora valido.

4 Centri di formazione, soggetti responsabili della manutenzione e merci pericolose

In conformità dell'articolo 5 della decisione 2011/765/UE della Commissione e dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, il riconoscimento di un centro di formazione appartenente a un'impresa ferroviaria può essere riportato nel relativo certificato di sicurezza unico qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni preliminari:

- › l'impresa ferroviaria non è l'unico fornitore di formazione sul mercato;
- › l'impresa ferroviaria fornisce formazione esclusivamente al proprio personale.

In tal caso, si raccomanda che la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza confermi il riconoscimento del centro di formazione dell'impresa ferroviaria nella propria relazione di valutazione e che la dichiarazione di riconoscimento figurì sul certificato di sicurezza unico. Se il richiedente soddisfa le condizioni di cui sopra, compilando il riquadro delle altre informazioni nel modulo di domanda deve indicare se desidera essere riconosciuto quale centro di formazione nell'ambito della domanda di certificato di sicurezza unico.

Le imprese ferroviarie che agiscono in qualità di soggetti responsabili della manutenzione (ECM) ed effettuano la manutenzione dei veicoli esclusivamente ai fini delle proprie operazioni non hanno l'obbligo di essere titolari di un «certificato ECM» a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione. Tuttavia, il loro sistema di manutenzione deve comunque essere conforme all'allegato II dello stesso regolamento (UE) 2019/779. Una prova adeguata della conformità ai requisiti previsti dall'allegato deve essere fornita dall'impresa ferroviaria quale documento di supporto alla domanda di certificato di sicurezza unico all'atto della presentazione della domanda stessa.

Nel caso in cui abbia indicato l'esistenza di merci pericolose nell'ambito delle operazioni, il richiedente è tenuto a sapere che l'organismo di certificazione di sicurezza consulterà l'autorità competente in merito al trasporto di tali merci pericolose per ferrovia. Se l'organismo di certificazione di sicurezza è l'Agenzia, tale consultazione sarà condotta attraverso la o le autorità di sicurezza nazionali competenti per l'area di esercizio. Spetterà al richiedente individuare l'autorità competente per il trasporto delle merci pericolose e presentare nello sportello unico le necessarie prove della conformità ai regolamenti in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza.

5 Struttura e contenuto del fascicolo di domanda

Il fascicolo di domanda è formato da quanto segue:

- › modulo di domanda;
- › modulo “soggetto di diritto” firmato e accompagnato da documentazione comprovante la capacità giuridica e lo status². Quando il richiedente dispone di un indirizzo apposito per la fatturazione, si consiglia di inserire tale informazione in un file separato da caricare nello sportello unico;
- › prove documentali a dimostrazione del fatto che il richiedente ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798;
- › prove documentali a dimostrazione del fatto che il richiedente soddisfa i requisiti delle norme nazionali pertinenti notificate a norma dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798;
- › riferimenti interni incrociati alla documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza che permettano di identificare dove sono situate le prove che dimostrano il rispetto dei requisiti pertinenti dei CSM sull’SGS, della specifica tecnica di interoperabilità applicabile relativa al sottosistema Esercizio e gestione del traffico nonché delle norme nazionali applicabili;
- › la situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi per la risoluzione di eventuali non conformità gravi o altre eventuali problematiche individuate durante le attività di supervisione svolte dopo la valutazione precedente. Nel caso di una domanda di rinnovo o di aggiornamento di un certificato di sicurezza unico esistente, ciò dovrebbe includere le problematiche residue rilevate in valutazioni precedenti, ove pertinente.

Il fascicolo di domanda deve essere presentato elettronicamente tramite lo sportello unico, usando i moduli web forniti dal sistema. Le istruzioni per l’uso relative al contenuto della domanda di certificato di sicurezza unico sono fornite nell’Allegato della presente guida.

La domanda deve essere concisa e contenere tutte le informazioni aventi rilevanza.

Utilizzando gli elenchi di controllo elettronici o i modelli disponibili nello sportello unico, il richiedente deve elencare distintamente le proprie prove documentali con riferimento a quanto segue:

- › i requisiti definiti nell’allegato I dei CSM sull’SGS (maggiori informazioni in merito sono disponibili nella guida dell’Agenzia in materia di requisiti per l’SGS);
- › i requisiti della specifica tecnica di interoperabilità applicabile relativa al sottosistema Esercizio e gestione del traffico (STI OPE);
- › i requisiti di cui alle norme nazionali applicabili, per ciascuno Stato membro interessato dall’area di esercizio.

Gli elenchi di controllo sopra menzionati (o le tavole di concordanza) consentono l’indicizzazione delle informazioni così che il valutatore possa reperirle facilmente, anche tramite collegamenti ai documenti giustificativi. È possibile fare riferimento ad altri documenti con modalità atte a garantire che:

- › il valutatore possa contare sul fatto che tali documenti esistono e controllarli, se necessario;
- › tali documenti possano essere richiesti ai fini di un loro esame dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico durante la supervisione successiva.

² Il modulo “soggetto di diritto” da presentare solo per una prima domanda e quando l’Agenzia è un organismo di certificazione di sicurezza.

Una domanda può contenere estratti dei documenti pertinenti all'interno del testo, ma in generale il valutatore non ha bisogno di consultare altri documenti per ottenere le prove necessarie.

Ciascuna autorità nazionale preposta alla sicurezza deve descrivere e spiegare nella propria guida per la compilazione della domanda i requisiti di cui alle norme nazionali notificate dal proprio Stato membro.



In linea di massima, una domanda di rinnovo o di aggiornamento di un certificato di sicurezza unico comprende ancora tutti gli elementi costitutivi del fascicolo di domanda. Tuttavia, il richiedente è tenuto a indicare e a descrivere le modifiche alle prove documentali inviate successivamente alla precedente domanda (per la quale è stato concesso un certificato di sicurezza unico). Per agevolare l'individuazione delle modifiche apportate alle prove documentali, si consiglia al richiedente di evidenziarle nei documenti aggiornati e di fornire spiegazioni in merito. È previsto un processo semplificato per specifiche modifiche di natura amministrativa.

6 La valutazione della sicurezza

6.1 Processo di valutazione della sicurezza

Il processo di valutazione della sicurezza comprende le seguenti fasi:



Le sezioni che seguono descrivono dettagliatamente il processo di valutazione della sicurezza dal punto di vista del richiedente.

Il processo di valutazione della sicurezza è iterativo, come illustra la




Figura 3: ciò significa che le autorità competenti per l'area di esercizio prevista possono richiedere, ove ragionevole, ulteriori informazioni o la ripresentazione di elementi della domanda nel corso della valutazione.

Ulteriori informazioni dettagliate sul processo di valutazione della sicurezza sono disponibili nella *Guida dell'Agenzia per il rilascio dei certificati di sicurezza unici: versione per le autorità*.




Figura 3: il processo di valutazione della sicurezza

6.1.1 Pre-valutazione

Si raccomanda vivamente di richiedere una pre-valutazione tramite lo sportello unico prima di presentare la domanda di certificato di sicurezza unico (certificato nuovo, aggiornamento e rinnovo), in modo da facilitare la comprensione di quello che potrebbe emergere e da ridurre in una fase il più possibile precoce il rischio che il rilascio del certificato di sicurezza unico subisca ritardi che potrebbero compromettere la continuità operativa.

La pre-valutazione è intesa a:

- › facilitare i contatti preliminari;
- › facilitare lo sviluppo delle relazioni tra il valutatore (o i valutatori) e il richiedente;
- › permettere di familiarizzare con il sistema di gestione della sicurezza del richiedente;
- › verificare che al richiedente siano state fornite informazioni sufficienti così che sia al corrente dei requisiti a cui ottemperare, di come sarà condotto il processo di valutazione e di come saranno prese le decisioni.



La fase di pre-valutazione non è obbligatoria per il richiedente ma è consigliata poiché attenua i potenziali rischi nella fase di valutazione e facilita il processo di valutazione stesso. Qualora decida in tal senso, il richiedente può comunque presentare direttamente la propria domanda di certificato di sicurezza unico senza richiedere la pre-valutazione. Tuttavia, se il richiedente presenta una richiesta di pre-valutazione, le varie autorità competenti per l'area di esercizio devono prendervi parte.

Si raccomanda di avviare la fase di pre-valutazione con grande anticipo rispetto alla data prevista di presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico. Per i progetti complessi, tale anticipo può essere di **un anno o più** al fine di garantire un efficace scambio di informazioni tra le diverse parti e lasciare al richiedente sufficiente tempo per apportare le modifiche eventualmente necessarie alla domanda. La durata della pre-valutazione dovrebbe essere proporzionata alla dimensione e alla complessità della domanda prevista.

Affinché la pre-valutazione possa risultare utile a tutti gli effetti, il richiedente deve presentare all'organismo di certificazione di sicurezza un fascicolo contenente una sintesi del suo SGS unitamente alla stessa richiesta di pre-valutazione. Il fascicolo deve contenere le informazioni di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, che tuttavia non costituisce un elenco esaustivo delle informazioni da fornire. Il richiedente deve inoltre fissare il programma e tenere una documentazione relativa all'incontro (o agli incontri) di pre-valutazione redigendo e facendo circolare una proposta di verbale per revisione e approvazione da parte di tutti i partecipanti. Il verbale della riunione (o delle riunioni) può essere archiviato nello sportello unico per facilitare la successiva valutazione della sicurezza. Le istruzioni relative all'uso dello sportello unico per la domanda di certificato di sicurezza unico sono valide anche per la richiesta di pre-valutazione (per maggiori informazioni cfr. l'Allegato).



L'eventuale pre-valutazione è soggetta al pagamento di un corrispettivo (cfr. sezione 3.5) e segue le norme di comunicazione standard (cfr. sezione 6.4). I documenti forniti dal richiedente e quelli elaborati durante la fase di pre-valutazione (compresi, ove pertinente, i registri delle attività di coordinamento) sono archiviati nello sportello unico.

Una volta richiesta la pre-valutazione, la scelta dell'organismo di certificazione di sicurezza diventa vincolante sino a quando:

- › la domanda di certificato di sicurezza unico è stata presentata dal richiedente; o
- › il richiedente ha chiesto di porre termine alla pre-valutazione. In questo caso, il richiedente può chiedere una nuova pre-valutazione selezionando un altro organismo di certificazione di sicurezza.

La fase di pre-valutazione deve concludersi, su richiesta del richiedente o quando stabilito dalle parti interessate, prima che venga presentata la domanda di certificato di sicurezza unico.

6.1.2 Ricevimento della domanda

Successivamente alla presentazione di una domanda di certificato di sicurezza unico (primo rilascio, aggiornamento o rinnovo), lo sportello unico dà conferma automatica e immediata del relativo ricevimento. La notifica inviata al richiedente include anche informazioni sulla data di inizio della valutazione sulla base della quale verranno monitorate le tappe e le scadenze.

6.1.3 Controllo iniziale

Il controllo iniziale assicura che le prove documentali presentate dal richiedente siano sufficienti, pertinenti e coerenti per iniziare la valutazione dettagliata. Ciascuna delle autorità competenti per l'area di esercizio consulta opportunamente il fascicolo di domanda per:

- › determinare se la domanda presenti una struttura e riferimenti incrociati interni che consentano una valutazione adeguata e ne assicurino la corretta registrazione;
- › verificare se siano fornite le prove per i requisiti applicabili;
- › appurare la situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dal richiedente per risolvere eventuali gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente, comprese, nel caso di una domanda di rinnovo o di aggiornamento di un certificato di sicurezza unico esistente, le problematiche residue individuate nella valutazione precedente, se del caso.

Entro il primo mese successivo al ricevimento della domanda, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza controllano, ciascuna per la propria parte, che:

- › il richiedente abbia fornito le informazioni necessarie previste dalla normativa;
- › la domanda contenga prove sufficienti, sia strutturata e contenga riferimenti interni incrociati (p. es. che il manuale dell'SGS faccia riferimento ad altre procedure e norme) che ne consentano una valutazione adeguata e una corretta registrazione;
- › la qualità linguistica sia sufficiente a consentire la valutazione del fascicolo di domanda.

I requisiti applicati saranno differenti a seconda che si tratti di una domanda di primo rilascio, rinnovo o aggiornamento. Per le **domande di primo rilascio**, si applicano tutti i requisiti definiti di cui all'allegato I dei CSM sull'SGS (compresi i requisiti pertinenti della STI OPE) e quelli previsti dalle norme nazionali applicabili. Per le **domande di rinnovo e di aggiornamento** i requisiti applicabili possono variare da caso a caso e, sebbene le autorità preposte al processo di valutazione della sicurezza possano formulare un primo giudizio sul fatto che siano o non siano state presentate le prove di ottemperanza ai requisiti corretti, questo aspetto può non risultare del tutto evidente fino a quando non è in corso la verifica dettagliata.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza controlla inoltre che le prove documentali fornite dal richiedente per l'area di esercizio interessata siano chiaramente identificate e tiene conto delle eventuali esclusioni dall'obbligo di avere un certificato di sicurezza unico applicabile al proprio Stato membro in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.

Se alcune delle informazioni necessarie non vengono fornite, se la domanda contiene prove insufficienti o se le prove non sono presentate in modo abbastanza chiaro, anche dal punto di vista della qualità linguistica, il richiedente sarà invitato a fornire i dati mancanti o i chiarimenti necessari tramite il registro delle criticità. Se la qualità linguistica è così bassa da rendere incomprensibile la domanda ai fini della valutazione della

sicurezza, potranno essere effettuate le traduzioni eventualmente necessarie, ove ciò sia possibile entro il termine previsto. Se la traduzione non può essere effettuata entro il termine di un mese, il termine per il controllo iniziale può essere prorogato o la domanda può essere respinta.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafi da 1a 3, della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, è chiaro che un nuovo richiedente di un certificato di sicurezza unico deve avere elaborato un piano che gli permetta ragionevolmente di esercitare le attività ferroviarie entro un periodo di tempo relativamente breve dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico, in quanto deve avere un sistema di gestione della sicurezza che permetta di controllare i rischi e sia conforme alle STI e alle altre norme in vigore. Ciò significa che l'impresa è in grado di fornire all'organismo di valutazione informazioni sul materiale rotabile che sarà utilizzato nell'area di esercizio e sul tipo di attività, sulla competenza del personale e così via. Il processo di valutazione della sicurezza non è un semplice adempimento burocratico ma un esercizio basato sulla realtà dei fatti. Un organismo di certificazione di sicurezza cui pervenga una domanda di certificato di sicurezza unico non contenente informazioni sufficienti per valutare adeguatamente se l'SGS del richiedente sia in grado di controllare i rischi in quanto incompleto o non riferito ad attività reali dovrebbe essere pronto a respingere la domanda e a consigliare al richiedente di presentare una nuova domanda quando avrà una prospettiva realistica di avvio delle attività.

L'organismo di certificazione di sicurezza adotta la decisione finale in merito alla completezza, pertinenza e coerenza del fascicolo di domanda e la notifica al richiedente tramite lo sportello unico.

6.1.4 Valutazione dettagliata

La valutazione dettagliata inizia a seguito di una decisione positiva circa la completezza, la pertinenza e la coerenza della domanda. Ciascuna autorità procede alla valutazione dettagliata del fascicolo di domanda per la parte di propria competenza e, durante tale fase, deve:

- › analizzare i risultati della supervisione raccolti nel corso del controllo iniziale (ove pertinente);
- › effettuare la valutazione delle prove presentate dal richiedente;
- › esprimere il proprio parere in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico.




Figura 4: la valutazione dettagliata

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle fasi precedenti, le autorità preposte al processo di valutazione della sicurezza definiscono l'ambito di valutazione e decidono se le criticità individuate devono essere esaminate ulteriormente durante gli audit o le ispezioni in loco (cfr. anche sezione 6.6).

Nel caso di una domanda di aggiornamento o di rinnovo (cfr. anche sezione 88), le autorità devono adottare un approccio mirato e proporzionato nella nuova valutazione.

Nel corso della valutazione, analogamente a quanto previsto per la fase di controllo iniziale, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza devono coordinare celermente la discussione di quanto segue:

- › eventuali criticità (p. es., casi di non conformità) e la necessità di richiedere ulteriori informazioni;
- › le problematiche residue individuate durante precedenti attività di supervisione;
- › le misure di emergenza da applicare nel caso in cui si impieghi più tempo del previsto per giungere a una decisione definitiva.

Nel concludere tali attività, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza decidono chi affronterà ogni singola criticità con il richiedente.

6.1.5 Processo decisionale e chiusura della valutazione

L'organismo di certificazione di sicurezza ha la responsabilità di adottare la decisione in merito al rilascio o al rifiuto del certificato di sicurezza unico. La decisione consiste in una lettera di accompagnamento, nel rapporto di valutazione e, se del caso, nel certificato di sicurezza unico. Viene registrata nello sportello unico e notificata per via elettronica al richiedente. Il richiedente può anche scaricare la decisione dallo sportello unico, utilizzando le funzionalità dell'archivio.

Se la decisione è un rifiuto, il richiedente può chiederne il riesame all'organismo di certificazione di sicurezza (cfr. anche sezione 7.1.2). Se comunque non è soddisfatto, il richiedente può presentare ricorso (cfr. sezione 7.1.3) all'autorità competente, che può essere un organo nazionale competente per i ricorsi (se l'organismo di certificazione di sicurezza è l'autorità nazionale preposta alla sicurezza) o la commissione di ricorso (se l'organismo di certificazione di sicurezza è l'Agenzia). Il richiedente ha l'obbligo di chiedere un riesame prima di poter presentare ricorso contro la decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza.

Il richiedente può anche decidere di chiedere un controllo giurisdizionale (cfr. sezione 7.1.4).

L'organismo di certificazione di sicurezza effettua la chiusura amministrativa della valutazione assicurandosi che tutti i documenti e i dati registrati siano esaminati, organizzati e archiviati nello sportello unico.

6.2 Termini per la valutazione della sicurezza

In conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, il termine per il completamento della valutazione della sicurezza è gestito nel seguente modo:

- › **un mese** per controllare la completezza del fascicolo di domanda (cfr. anche sezione 6.1.3). Tale periodo inizia alla data di ricevimento del fascicolo di domanda. Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, tale data corrisponde al primo giorno feriale nello Stato membro interessato dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda. Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, tale data corrisponde al primo giorno feriale comune all'organismo di certificazione di sicurezza e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda. Entro la fine di tale periodo, l'organismo di certificazione di sicurezza deve informare il richiedente che il fascicolo è completo o chiedere le pertinenti informazioni supplementari, fissando un termine ragionevole per la relativa trasmissione;
- › **quattro mesi** per completare la valutazione dettagliata del fascicolo di domanda (cfr. anche sezione 6.1.4); tale periodo inizia con la notifica della completezza del fascicolo stesso e termina con la notifica della decisione in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico al richiedente.

Onde ridurre la complessità, la lunghezza e il costo della procedura di certificazione ogniqualvolta ciò sia possibile, è opportuno che l'organismo di certificazione di sicurezza completi il processo di valutazione prima del termine fissato.



Nel corso della valutazione della sicurezza, varie autorità possono chiedere informazioni supplementari e chiarimenti, ciascuna per la parte della valutazione di propria competenza, sempre specificando il contenuto della richiesta e il termine per la risposta. Se la richiesta di informazioni o di chiarimenti può avere ripercussioni sul lavoro di altre autorità, queste sono invitate a coordinarsi al fine di evitare di presentare la stessa richiesta al richiedente. In generale ciò non proroga il termine fissato per la valutazione a meno che non vengano individuate carenze/non conformità gravi o numerose carenze/non conformità lievi che impediscono la prosecuzione della valutazione o di parte di essa.

L'eventuale decisione di prorogare il termine fissato per la valutazione viene presa dall'organismo di certificazione di sicurezza in coordinamento con le varie autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio, e concordata con il richiedente. La proroga comprende il periodo necessario perché il richiedente fornisca le informazioni richieste e il periodo necessario perché le autorità pertinenti controllino se le nuove informazioni trasmesse soddisfano la richiesta. Se la risposta non è soddisfacente, l'organismo di certificazione di sicurezza può prorogare ulteriormente il termine della valutazione o proporre di respingere la domanda.

Nei casi in cui l'Agenzia dissenta dall'autorità o dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio in merito ai risultati e all'esito della loro valutazione (cfr. anche sezione 7.1.1), il termine per la valutazione può essere prorogato anche per i seguenti periodi:

- › il periodo di cooperazione al fine di concordare una valutazione reciprocamente accettabile (sino a un mese);
- › il periodo in cui la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso dell'Agenzia (sino a un mese).

Se l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza hanno presentato richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso dell'Agenzia, il tempo concesso all'Agenzia per adottare la propria decisione definitiva, sulla base delle conclusioni della commissione di ricorso, è incluso nel termine per la valutazione della sicurezza.

Se la data di conclusione della valutazione non permette di rendere una decisione prima della data di scadenza del certificato di sicurezza unico in corso di validità o prima della data d'inizio prevista di una nuova attività di trasporto ferroviario (p. es., a causa della presentazione tardiva di un fascicolo di domanda da parte del richiedente o di una proroga concordata del termine fissato per la valutazione), le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza insieme al richiedente possono applicare misure di emergenza (cfr. sezione 6.3).

6.3 Misure di emergenza

Le varie autorità possono prendere in considerazione l'adozione di misure di emergenza per far fronte ai possibili problemi riguardanti il termine prescritto per la valutazione, in particolare se si ritiene che il certificato di sicurezza unico non possa essere rilasciato per tempo (p. es., prima della data d'inizio prevista di una nuova attività di trasporto ferroviario). In questi casi, l'autorità o le autorità potrebbero cercare di risolvere il problema tramite l'impiego di misure di attenuazione, p. es. aumentando il personale assegnato alla domanda o rilasciando un certificato di sicurezza unico soggetto a restrizioni o condizioni di impiego.

Se non è possibile rilasciare un certificato di sicurezza unico perché il richiedente non ha presentato tutte le informazioni richieste, le autorità devono discutere insieme al richiedente le varie opzioni, ad esempio respingere la domanda o rilasciare un certificato di sicurezza unico soggetto a restrizioni o condizioni di impiego. Tali restrizioni o condizioni possono riguardare:

- › il periodo di validità del certificato, se è necessario un termine più breve per garantire un controllo efficace dei rischi che influiscono sulla sicurezza delle operazioni ferroviarie;
- › il tipo di attività, ad esempio un certificato di sicurezza unico che escluda il trasporto di merci pericolose;
- › l'area di esercizio, ad esempio un certificato di sicurezza unico che escluda una parte dell'area di esercizio prevista.

Inoltre, l'adozione di misure di emergenza potrebbe essere necessaria quando è probabile che un certificato di sicurezza scada prima che possa essere ultimato il processo di rinnovo a causa della presentazione tardiva del fascicolo di domanda. Le autorità interessate, in seguito a una valutazione parziale e tenendo conto delle informazioni raccolte in attività di supervisioni precedenti, possono rilasciare un certificato con un periodo

di validità limitato e altre eventuali restrizioni o condizioni di impiego. Questo dovrebbe consentire di disporre di un periodo di tempo adeguato per la valutazione dettagliata e, al termine di tale processo, di rilasciare un certificato di sicurezza unico di durata quinquennale.

6.4 Modalità di comunicazione

Su richiesta di una parte interessata (autorità o richiedente) possono essere organizzate riunioni (in presenza o in tele/video conferenza) o altre attività di coordinamento che coinvolgono il richiedente. La necessità di organizzare una riunione è discussa con le altre parti interessate, al fine di determinare se esse o alcune di esse debbano parteciparvi. Quando si organizza una riunione di questo tipo, la parte che la richiede comunica alle altre tutti i dati pertinenti, p. es. la sede, la data, l'ordine del giorno, i documenti richiesti a ciascuna parte ecc. I verbali delle riunioni o altre attività di coordinamento sono predisposti dal richiedente, che si occupa di inviarne copia a tutti i partecipanti e di caricarli nello sportello unico.

Nel caso in cui l'area di esercizio non sia limitata a un solo Stato membro, ogni autorità coinvolta nella valutazione della sicurezza può chiedere informazioni supplementari al richiedente, ciascuna per la propria parte della valutazione. L'organismo di certificazione di sicurezza deve gestire il coordinamento delle richieste (riguardanti informazioni supplementari, riunioni ecc.) rivolte al richiedente così da evitare che più autorità presentino la stessa richiesta. Il richiedente fornisce la propria risposta alla richiesta a tempo debito, tramite lo sportello unico. Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste entro il termine fissato, viene inviato un avviso al richiedente e alla parte che ha chiesto la riunione o altra attività di coordinamento.

Il coordinamento tra le parti coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza avviene normalmente nella lingua convenuta di comune accordo.

La decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza e le relative motivazioni sono sempre rese disponibili nella lingua del richiedente (ossia nella lingua ufficiale dell'Unione scelta per il fascicolo di domanda).

I suddetti principi si applicano a tutti i tipi di comunicazioni orali o scritte, comprese le relazioni attinenti alla valutazione della sicurezza e le altre relazioni prodotte in seguito a una visita, un'ispezione o un audit (cfr. anche sezione 6.6).

6.5 Gestione delle criticità

6.5.1 Uso del registro delle criticità

Le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza devono determinare se i requisiti applicabili (cfr. sezione 5) sono soddisfatti. Nel corso del processo di valutazione della sicurezza, i valutatori possono segnalare criticità sia durante la fase di controllo iniziale, sia durante quella di valutazione dettagliata. Tutte le questioni classificate in uno dei quattro tipi precisati di seguito sono registrate nel **registro delle criticità** dello sportello unico, al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le varie parti.

Se la domanda o parte di essa è inadeguata, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza possono chiedere ulteriori informazioni al richiedente, utilizzando il registro delle criticità e precisando il termine per la risposta. Tale termine deve essere ragionevole e proporzionato alle difficoltà incontrate per fornire le informazioni richieste, che sono fornite a sua volta dal richiedente tramite il registro delle criticità. Se non concorda con il termine proposto, il richiedente può discuterne con l'autorità interessata; quest'ultima potrà decidere di adeguare il termine per la risposta nel registro delle criticità.

Per essere soddisfacenti, le risposte scritte del richiedente devono essere sufficienti a dissipare le preoccupazioni espresse e dimostrare che le soluzioni che propone soddisfano i criteri pertinenti. Il richiedente può presentare nuovi documenti e/o riformulare parti di quelli presentati originariamente, sostituendo quanto giudicato insoddisfacente nella domanda originale e spiegando in che modo vengono colmate le carenze identificate. Il richiedente può inoltre fornire informazioni giustificative pertinenti (p. es., procedure dell'SGS). I documenti nuovi e/o aggiornati vengono presentati come allegati delle rispettive

criticità tramite l'apposito registro. Spetta al richiedente identificare le modifiche apportate ai documenti presentati in precedenza (p. es, usando la modalità "revisioni"). Ciò permette ai valutatori di verificare che le parti pertinenti dei documenti siano state modificate adeguatamente e che le altre parti non siano state modificate.

Parimenti, il richiedente può proporre misure volte a risolvere le criticità e un termine per l'attuazione di tali misure. Se l'autorità interessata non concorda con le misure e/o con i termini proposti, è invitata a contattare celermente il richiedente per risolvere la questione. La risoluzione concordata della questione deve essere annotata nel registro delle criticità.

6.5.2 Classificazione delle criticità

L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione identifica quattro tipi di criticità.

Il tipo 1 corrisponde a una richiesta di informazioni con cui al richiedente viene chiesto di fornire informazioni supplementari per chiarire alcuni aspetti del fascicolo di domanda.

In questo caso è possibile che il richiedente debba fornire informazioni per chiarire una problematica specifica. Esempio: l'organigramma presentato dal richiedente indica una certa ripartizione delle responsabilità in materia di sicurezza, ma il testo descrittivo correlato indica una ripartizione diversa, con conseguente mancanza di chiarezza in merito alle responsabilità in materia di sicurezza.

Il tipo 2 corrisponde a un'osservazione o precisazione il cui seguito è lasciato alla discrezione del richiedente.

Esempio: il valutatore nota che nel fascicolo di domanda vi sono alcune incongruenze tra le norme di riferimento dell'impresa. Tali incongruenze si riferiscono a norme diverse applicate da parti diversi dell'impresa e non hanno implicazioni per la sicurezza, ma devono essere risolte dal richiedente.

Il tipo 3 corrisponde a una non conformità lieve o problematica residua. Il valutatore che solleva la questione stabilisce con l'accordo del richiedente se la risoluzione di tale questione possa essere rinviata a dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico. In questo caso, il richiedente deve risolvere la questione prima della successiva domanda di rinnovo o di aggiornamento. Prima di rilasciare il certificato di sicurezza unico, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza dovranno decidere quale di esse si occuperà di seguire tali questioni nell'ambito delle proprie attività di supervisione. Le criticità di tipo 3 non risolte prima del rilascio del certificato di sicurezza unico saranno riportate nel registro delle criticità per una nuova valutazione nel corso della successiva domanda di rinnovo/aggiornamento.

Pertanto, una classificazione di tipo 3 implica che la questione individuata sarà annotata affinché sia risolta dal richiedente dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico con le attività di supervisione ancora in corso. Quando più questioni sono state classificate come criticità di tipo 3, un'autorità può decidere di non rilasciare il certificato di sicurezza unico fino a quando tali questioni non saranno risolte. Il valutatore aggiorna opportunamente lo stato della questione irrisolta nel registro delle criticità (ossia la classifica come "problematica residua da controllare nella successiva supervisione"). Le problematiche residue possono essere dichiarate risolte dall'organismo di certificazione di sicurezza alla successiva domanda di rinnovo/aggiornamento sulla base delle informazioni fornite dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Esempio: il valutatore osserva che il richiedente indica di avere istituito un processo di monitoraggio in conformità al regolamento (UE) n. 1078/2012 ma constata che il processo è stato accettato solo da quattro imprese appaltatrici su cinque. Il richiedente afferma di essere ancora in attesa della conferma definitiva da parte della quinta impresa appaltatrice, che sarà responsabile di compiti non legati alla sicurezza, come la pulizia dei treni. In questo caso, il valutatore può accettare l'assicurazione del richiedente che le informazioni saranno fornite e riclassificare la questione come problematica residua da risolvere successivamente.

Il **tipo 4** corrisponde a una non conformità grave che emerge quando la questione sollevata a causa dell'assenza di informazioni o della scarsa chiarezza delle stesse è talmente grave da impedire l'accettazione della domanda nella forma in cui è stata presentata e il rilascio del certificato di sicurezza unico in mancanza di una sua risoluzione.

Esempio: il richiedente presenta una domanda in cui fornisce alcune prove dell'esistenza di una procedura di pianificazione delle modifiche, ma l'analisi delle informazioni fornite dimostra che il richiedente non cita il regolamento (UE) 402/2013 nell'ambito del proprio processo di gestione del rischio. Poiché l'applicazione di tale regolamento è obbligatoria per legge, ove pertinente, tale omissione nel fascicolo di domanda costituisce una carenza grave che deve essere corretta prima del rilascio del certificato di sicurezza unico.

In generale, le questioni di tipo 4 sono quelle in cui il richiedente non dimostra nel proprio fascicolo di domanda l'ottemperanza alla normativa dell'UE o nazionale o in cui elementi della documentazione giustificativa mostrano una possibile inottemperanza. Una possibile soluzione per la risoluzione di tali questioni può essere l'imposizione di restrizioni o condizioni di impiego da inserire nel certificato di sicurezza unico. Tale soluzione è appropriata se le restrizioni o condizioni di impiego possono essere definite in modo chiaro e non incidono su altre parti dell'SGS. Esempio: un'impresa dichiara che intende svolgere attività di trasporto sia di passeggeri sia di merci ma non fornisce prove della sua capacità di controllare i rischi connessi all'attività nel settore merci. In questo caso, al richiedente potrebbe essere rilasciato un certificato di sicurezza unico limitato alla sola attività di trasporto passeggeri.

Sulla base delle informazioni trasmesse dal richiedente, l'autorità può adattare lo stato della questione nel modo seguente:

- (a) "criticità in sospeso", se gli elementi di prova forniti dal richiedente non sono soddisfacenti e sono necessarie informazioni aggiuntive;
- (b) "problematica residua da controllare" se la questione non ha conseguenze dirette sulle prestazioni di sicurezza dell'impresa ferroviaria e quindi può essere rinviata e presa in considerazione nella supervisione; o
- (c) "criticità risolta" se il richiedente ha fornito una risposta adeguata e non sussiste più alcuna problematica residua.

Quando riceve una risposta a una criticità di tipo 1 o di tipo 4, il valutatore che se ne occupa esamina la risposta e riclassifica la criticità alla luce del fatto che sia stata affrontata in modo soddisfacente o no. In quest'ultimo caso, il valutatore riporta la propria decisione e le relative motivazioni nel registro delle criticità e all'occorrenza chiede ulteriori informazioni.

Il valutatore indica il motivo della non conformità, ma spetta al richiedente individuare il modo in cui ottenere la conformità e concordare con il valutatore un termine entro cui provvedere. Qualora il termine sia successivo alla data di certificazione prevista, sarà necessario valutare se la criticità in sospeso sia tale da bloccare il rilascio del certificato di sicurezza unico.



Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste o se le informazioni supplementari fornite dal richiedente risultano insoddisfacenti, il termine della valutazione può essere prorogato o la domanda può essere respinta. Il rigetto di una domanda rappresenta l'ultima possibile soluzione; quando l'organismo di certificazione di sicurezza decide di ricorrervi, la decisione e le relative motivazioni sono registrate nel rapporto di valutazione e notificate al richiedente. Una decisione di rigetto impone la ripresentazione della domanda.

6.6 Audit, ispezioni o visite

L'autorità o le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza sono autorizzate a svolgere audit, ispezioni o visite nel sito (o nei siti) del richiedente.

Ai fini della presente guida:

- › per **audit** si intende l'intervento strutturato con cui l'impresa ferroviaria è esaminata relativamente al rispetto di una particolare norma di gestione della sicurezza o di un particolare protocollo di audit. Gli audit possono essere svolti sia in loco che fuori sede, utilizzando varie tecniche quali l'esame della documentazione, colloqui o campionamento;
- › per **ispezione** si intende l'impiego di una persona autorizzata e competente facente parte del personale dell'organismo di certificazione di sicurezza o dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, a seconda dei casi, per esaminare un aspetto specifico e limitato dell'attività di un'impresa ferroviaria. Lo scopo dell'ispezione è verificare la conformità ai requisiti dell'SGS e alle norme nazionali notificate o la corrispondenza tra quanto detto o registrato nei documenti giustificativi del sistema di gestione della sicurezza e quanto accade effettivamente nella realtà. Un'ispezione nel senso previsto in questo documento verifica che il processo sia in atto e ne verifica l'efficienza. L'ispezione non è un controllo in cui ci si limita a "spuntare un elenco" verificando la presenza di determinati documenti o determinate attrezzature; un controllo di questo tipo, infatti, permetterebbe unicamente di confermare che gli elementi in questione sono presenti, non che vengono effettivamente utilizzati;
- › le **visite** presso il sito del richiedente, diverse da quelle svolte ai fini di un'ispezione o di un audit, sono sopralluoghi effettuati con breve preavviso in parti specifiche del sito dell'impresa ferroviaria allo scopo di osservare la corretta attuazione di una procedura dell'SGS.

Lo scopo di tali audit, ispezioni o visite presso il sito del richiedente è raccogliere ulteriori prove non ricavabili dall'esame della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda e ottenere la certezza che le eventuali questioni problematiche non trattate in precedenti supervisioni siano state risolte in modo adeguato dal richiedente. Le autorità possono decidere di pianificare un audit, un'ispezione o una visita in base alla qualità del fascicolo sottoposto a valutazione, specialmente nel caso di nuove domande per le quali non esiste una documentazione relativa a precedenti attività di supervisione. Tuttavia, tali audit, ispezioni o visite presso il sito del richiedente non sostituiscono la supervisione continua svolta dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza e non sono intesi a duplicarla.

6.7 Collegamenti tra valutazione e supervisione

La valutazione e la successiva supervisione sono in stretto rapporto in quanto i risultati della valutazione sono rilevanti per la supervisione effettuata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza e gli esiti della supervisione effettuata dall'autorità nazionale, a loro volta, sono rilevanti per la nuova valutazione svolta prima del rinnovo o dell'aggiornamento del certificato di sicurezza unico.

Le criticità individuate nel corso della valutazione possono essere rinviate e prese in considerazione durante la successiva supervisione purché non si tratti di non conformità gravi tali da impedire il rilascio del certificato di sicurezza unico (criticità di tipo 4 o molteplici criticità di tipo 3) e a condizione che il seguito loro dato sia approvato dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza competente.

La supervisione aiuta ad accertare l'efficienza di funzionamento dell'SGS e può servire da base per la nuova valutazione della domanda prima del rinnovo o dell'aggiornamento del certificato di sicurezza unico. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili nella *Guida dell'Agenzia sulla supervisione*.

7 Arbitrato, riesame, ricorso e controllo di legittimità

7.1.1 Arbitrato

L'arbitrato si applica solo nei casi in cui l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798.

Nel corso della valutazione della sicurezza, prima dell'adozione della decisione in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico, può accadere che l'Agenzia non concordi con la valutazione svolta da una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza.

Quando l'Agenzia non è d'accordo con una valutazione negativa formulata da una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza e non è possibile concordare una valutazione reciprocamente accettabile, l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono sottoporre la questione alla commissione di ricorso dell'Agenzia. In questo caso, l'Agenzia sospende la propria decisione sino al completamento della procedura di arbitrato. Il tempo intercorso tra la richiesta di arbitrato e la decisione della commissione di ricorso non è quindi preso in considerazione ai fini del termine fissato per la valutazione della sicurezza.

Il richiedente è informato tramite lo sportello unico della proroga del termine della valutazione per effetto della procedura di arbitrato.

Qualora la commissione di ricorso concordi con l'Agenzia, quest'ultima adotta la decisione e rilascia un certificato di sicurezza unico senza indugio. Qualora la commissione di ricorso concordi con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'Agenzia rilascia senza indugio un certificato di sicurezza unico con un'area di esercizio che esclude le parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa.

7.1.2 Riesame

Il processo di riesame si applica sia all'Agenzia che all'autorità nazionale preposta alla sicurezza che agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798.

Nei casi in cui l'organismo di certificazione di sicurezza rifiuti di rilasciare un certificato di sicurezza unico o rilasci un certificato di sicurezza unico soggetto a restrizioni o a condizioni di impiego diverse da quelle indicate dal richiedente nel proprio modulo di domanda, quest'ultimo può presentare domanda di riesame della decisione entro un mese dalla data della relativa notifica. Tale richiesta è presentata dal richiedente tramite lo sportello unico.

Il richiedente motiva la richiesta di riesame e allega un elenco delle criticità che, a suo avviso, non sono state prese in debita considerazione durante il processo di valutazione della sicurezza, tenendo presente che eventuali nuove prove supplementari prodotte successivamente alla notifica della decisione non sono prese in considerazione dall'organismo di certificazione di sicurezza. Se il richiedente vuole che le nuove prove siano prese in considerazione e valutate, deve presentare una nuova domanda.

Nel riesaminare il caso, l'organismo di certificazione di sicurezza opera secondo il proprio regolamento interno per assicurare l'imparzialità del processo, anche tramite l'impiego di valutatori che non hanno partecipato alla prima valutazione, nei limiti in cui ciò sia ragionevolmente possibile. Il processo di riesame segue la struttura del processo di valutazione della sicurezza ma riguarda esclusivamente le criticità alla base della decisione negativa presa nella prima valutazione. Inoltre, le autorità coinvolte non effettuano audit, ispezioni o visite nel sito o nei siti del richiedente in relazione all'elenco di questioni sollevate nella domanda di riesame.

La decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza di confermare o revocare la prima decisione viene comunicata tramite lo sportello unico a tutte le parti coinvolte nella valutazione della sicurezza, compreso il richiedente, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di riesame. Se la decisione negativa è revocata durante il processo di riesame, l'organismo di certificazione di sicurezza rilascia senza indugio un nuovo certificato di sicurezza unico. Il certificato rilasciato a seguito di riesame è dello stesso tipo (nuovo certificato/modifica/rinnovo) del certificato originale a cui si riferisce la decisione oggetto del processo di riesame. Il certificato originale viene annullato nella banca dati ERADIS. Se la decisione negativa dell'organismo di certificazione di sicurezza è confermata, il richiedente può presentare ricorso dinanzi all'organo competente, ossia:

- la commissione di ricorso, per le domande in relazione alle quali l'Agenzia è stata scelta come organismo di certificazione di sicurezza (cfr. anche sezione 7.1.3); o
- l'organo nazionale di ricorso in conformità alla procedura nazionale pertinente, per le domande in relazione alle quali l'autorità nazionale preposta alla sicurezza agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza.

7.1.3 Ricorso



Successivamente a una richiesta di riesame, qualora la decisione negativa sia confermata, il richiedente può presentare ricorso contro la decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798.

Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2016/796 (regolamento che istituisce l'Agenzia), qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione che la interessa direttamente e singolarmente, anche se la decisione è presa nei confronti di un'altra persona (ossia, in questo caso, il richiedente).

Per i casi in cui l'organismo di certificazione di sicurezza è l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, la procedura di ricorso è descritta nella guida alla domanda di detta autorità nazionale.

Per i casi in cui l'organismo di certificazione di sicurezza è l'Agenzia, si applica la seguente procedura di ricorso.

Il richiedente propone ricorso alla commissione di ricorso. L'Agenzia decide se sospendere o meno l'applicazione della propria decisione e lo notifica a tutte le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza e al richiedente tramite lo sportello unico. La commissione di ricorso decide se accogliere o respingere il ricorso entro tre mesi dalla sua presentazione. Anche la decisione adottata in merito dalla commissione di ricorso è registrata nello sportello unico.

Se constata la fondatezza dei motivi del ricorso, la commissione di ricorso deferisce la causa all'Agenzia. L'Agenzia, in coordinamento con l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio, riesamina la propria decisione seguendo la raccomandazione o le raccomandazioni della commissione di ricorso. Questa procedura segue il regolamento interno dell'Agenzia e assicura l'imparzialità anche tramite l'impiego di valutatori che non hanno partecipato alla prima valutazione, nei limiti in cui ciò sia possibile. Le decisioni della commissione di ricorso sono registrate nello sportello unico.

Se a seguito della procedura di ricorso dinanzi alla relativa commissione o all'organismo nazionale di ricorso la decisione è revocata, l'organismo di certificazione di sicurezza rilascia il certificato di sicurezza unico senza indugio e comunque al più tardi entro il mese successivo alla notifica delle conclusioni da parte della commissione di ricorso.

Le norme procedurali applicabili al ricorso sono espone in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2018/867 [regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea

per le ferrovie]. I diritti da versare per il ricorso sono fissati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione relativo ai diritti e ai corrispettivi.

7.1.4 Controllo di legittimità

Le decisioni adottate dall'organismo di certificazione di sicurezza sono soggette a controllo di legittimità.

Se l'organismo di certificazione di sicurezza è l'Agenzia, le sue decisioni sono soggette a controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 263 del TFUE. Conformemente all'articolo 63 del regolamento (UE) 2016/796, i ricorsi per l'annullamento di decisioni dell'Agenzia o per aver omesso di agire entro i termini applicabili possono essere presentati alla Corte di giustizia dell'UE solo dopo che siano state esperite le procedure di ricorso (cfr. anche sezione 7.1.3) all'interno dell'Agenzia.

Se l'organismo di certificazione di sicurezza è l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, le sue decisioni sono soggette a controllo di legittimità ai sensi della normativa nazionale. La procedura di richiesta di controllo di legittimità è descritta nella guida alla domanda dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza competente.

8 Aggiornamento e rinnovo del certificato di sicurezza unico

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 13 e 14, della direttiva (UE) 2016/798, il certificato di sicurezza unico deve essere aggiornato quando l'impresa ferroviaria apporta **modifiche sostanziali al tipo o alla portata dell'attività o in caso di estensione dell'area di esercizio**. Ogniqualvolta il titolare di un certificato di sicurezza unico intenda apportarvi modifiche di questo tipo, deve notificarlo senza indugio all'organismo di certificazione di sicurezza. Le modifiche possono essere di natura tecnica, operativa od organizzativa.

L'aggiornamento del certificato di sicurezza unico può essere necessario in caso di modifiche sostanziali del quadro normativo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/798.



L'aggiornamento del certificato di sicurezza unico può essere inoltre necessario quando le condizioni alle quali è stato rilasciato sono cambiate senza alcun impatto sul tipo, la portata o l'area di esercizio.

Il rinnovo di un certificato di sicurezza unico è necessario per le imprese ferroviarie che sono già titolari di un certificato di sicurezza unico valido e intendono proseguire le proprie attività ferroviarie dopo la scadenza dello stesso.

L'organismo di certificazione di sicurezza può segnalare al richiedente che il suo certificato di sicurezza unico deve essere aggiornato o rinnovato. È buona regola che tale segnalazione sia effettuata almeno sei mesi prima della scadenza di un certificato di sicurezza in corso di validità. La domanda di aggiornamento o rinnovo del certificato di sicurezza unico non deve essere un'iniziativa dell'organismo di certificazione di sicurezza bensì un'azione dell'impresa ferroviaria.

Quando la domanda riguarda un aggiornamento o un rinnovo, l'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza unico valido (o di un certificato di sicurezza parte A in corso di validità e di parti B collegate a tale parte A) per l'area di esercizio destinata a essere coperta dal certificato.

8.1 Valutazione della necessità di aggiornare un certificato di sicurezza unico

Tale valutazione può essere sintetizzata come segue:

- (a) *l'impresa ferroviaria istituisce e utilizza un SGS per garantire il controllo di tutti i rischi connessi alla propria attività, compresa la gestione sicura delle modifiche. Nell'ambito dell'SGS, l'impresa ferroviaria effettua anche il monitoraggio della corretta applicazione ed efficacia dei relativi processi e procedure, incluse le misure di controllo del rischio;*
- (b) *la responsabilità del rilascio del certificato di sicurezza compete all'organismo di certificazione di sicurezza. In seguito al rilascio del certificato di sicurezza unico, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza effettua attività di supervisione per verificare che l'SGS dell'impresa ferroviaria continui a soddisfare gli obblighi di legge;*
- (c) *l'articolo 10, paragrafo 13, l'articolo 14 e l'articolo 10, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/798 definiscono le condizioni per l'aggiornamento del certificato di sicurezza;*
- (d) *l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 dispone che il titolare del certificato di sicurezza unico debba informare l'organismo di certificazione di sicurezza di ogni sostanziale modifica apportata al tipo di attività, alla portata dell'attività o all'area di esercizio.*

L'impresa ferroviaria presenta tramite lo sportello unico la domanda di aggiornamento del proprio certificato di sicurezza unico in corso di validità.

Il richiedente descrive le modifiche proposte (comprese tutte le misure adottate per attenuare i rischi) che implicano una modifica dei processi e delle procedure dell'SGS. Le modifiche apportate alla documentazione possono essere riportate in vari modi, ad esempio utilizzando una tabella o evidenziando il testo, ma devono

essere evidenziate in modo chiaro nelle tabelle, allegate al fascicolo di domanda, che mettono in relazione le prove documentali e i requisiti di legge.

Nel caso di un aggiornamento del certificato di sicurezza unico, l'ambito della nuova valutazione dell'SGS dovrebbe in ogni caso essere proporzionato al livello di rischio introdotto dalla modifica (o modifiche) e concentrarsi sulle aree pertinenti.

Per identificare i requisiti pertinenti in base ai quali valutare la domanda di aggiornamento, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza prendono in considerazione le modifiche apportate alle prove documentali presentate nella domanda precedente e tengono conto dei risultati delle attività di supervisione precedenti.



Ciò non impedisce tuttavia alle autorità nazionali coinvolte nella valutazione della sicurezza di effettuare in alcuni casi una nuova valutazione completa del fascicolo di domanda. Per esempio, è possibile che una nuova valutazione completa sia effettuata se il richiedente non fornisce informazioni sufficienti sulle modifiche apportate al proprio SGS, se la domanda è presentata in una fase di transizione tra un regime di regolamentazione e un altro, o se durante le attività di supervisione precedenti sono state individuate problematiche significative.

8.1.1 Tipo di attività e portata dell'attività



I termini "tipo di attività" e "portata dell'attività" sono definiti come segue nell'articolo 3 della direttiva (UE) 2016/798.

(a) **Il tipo di attività** è caratterizzato da:

1. il trasporto di passeggeri, inclusi o esclusi i servizi ad alta velocità;
2. il trasporto di merci, incluso o escluso il trasporto di merci pericolose;
3. i servizi di sola manovra;

(b) **la portata dell'attività** è caratterizzata da:

1. il numero di passeggeri e/o volume delle merci;
2. la dimensione stimata di un'impresa ferroviaria in termini di numero di dipendenti occupati nel settore ferroviario (vale a dire una micro, piccola, media o grande impresa).

Inoltre, per quanto riguarda il tipo di attività, è riconosciuto che possono esistere altri tipi di servizi quali attività su binari privati, prove dei veicoli ecc., che devono essere segnalati nel modulo di domanda.

8.1.2 Estensione dell'area di esercizio

Nel caso di un'estensione dell'area di esercizio, l'impresa ferroviaria apporta le modifiche necessarie alle prove fornite nella precedente domanda, anche per quanto riguarda i requisiti pertinenti di cui alla normativa nazionale notificata per la nuova area di esercizio.

Quando viene presentata una domanda di aggiornamento di questo tipo, tutte le autorità nazionali preposte alla valutazione della sicurezza vengono informate anche se la modifica interessa una sola di esse.

8.1.3 Modifiche del quadro normativo in materia di sicurezza

Ogni eventuale modifica sostanziale del quadro normativo in materia di sicurezza (p. es., un nuovo regolamento UE o una legge nazionale che includa normative nazionali notificate nuove o riviste) deve essere

individuata e gestita dall'impresa ferroviaria tramite i processi del proprio SGS (p. es., messa in conformità ai requisiti giuridici e ad altri requisiti di sicurezza, processo di gestione dei cambiamenti). L'impresa ferroviaria è quindi responsabile di ottemperare ai requisiti giuridici nuovi o rivisti. Nell'esercizio dei propri compiti, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve promuovere il quadro normativo in tale materia, quindi dovrebbe fornire un opportuno sostegno all'impresa ferroviaria affinché comprenda il contenuto delle modifiche apportate al quadro normativo in materia di sicurezza.

8.1.4 Modifica delle condizioni alle quali era stato rilasciato il certificato di sicurezza unico

In linea di massima, l'impresa ferroviaria ha la responsabilità di interagire con l'organismo di certificazione di sicurezza quando pianifica una modifica delle condizioni alle quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza unico. Ciò vale per varie modifiche, che spaziano da quelle di natura prettamente amministrativa a modifiche operative sostanziali [p. es., una modifica delle procedure dell'SGS identificata come rilevante a norma del regolamento (UE) 402/2013].

Le modifiche amministrative riguardano esclusivamente informazioni basilari contenute nel certificato di sicurezza unico (p. es., denominazione legale, numero di registrazione e di partita IVA) e non hanno alcun impatto sul tipo, sulla portata o sull'area di esercizio. Per questo tipo di modifiche amministrative si può prevedere un processo semplificato per l'aggiornamento del certificato di sicurezza unico; l'organismo di certificazione di sicurezza decide, su richiesta dell'impresa ferroviaria, se il certificato di sicurezza unico debba essere aggiornato.

Prima di decidere di applicare questo processo semplificato, è opportuno che l'organismo di certificazione di sicurezza controlli che la modifica notificata non celi cambiamenti organizzativi che potrebbero compromettere l'esercizio del treno (p. es., modifica del nome o dei dati di registrazione in seguito alla ristrutturazione dell'impresa o fusione di due diverse imprese con riassegnazione dei compiti e delle responsabilità connessi alla sicurezza).

8.1.5 Esempi di modifiche che possono richiedere l'aggiornamento del certificato di sicurezza

Ogni modifica sostanziale del tipo o della portata dell'attività richiede l'aggiornamento del certificato di sicurezza unico. Inoltre, un tale aggiornamento è richiesto anche per ogni estensione dell'area di esercizio. Tuttavia, le disposizioni dell'SGS dell'impresa ferroviaria dovrebbero essere formulate in modo da essere valide per l'area di esercizio prevista (p. es., infrastrutture di diversi Stati membri).

Nella maggior parte dei casi, qualsiasi modifica apportata al tipo di attività specificato nel certificato richiede un aggiornamento.

Le modifiche della portata dell'attività richiedono una maggiore attenzione poiché tali informazioni non sono direttamente riportate nel certificato e dipendono in misura maggiore dalle modifiche delle risorse e delle prestazioni commerciali dell'impresa.

Tutte le modifiche riconosciute come "sostanziali" comportano una nuova valutazione e l'aggiornamento del certificato, a prescindere dal fatto che la modifica in questione sia dovuta a sviluppi operativi all'interno dell'impresa o all'acquisizione dell'attività di un'altra impresa.

Per esempio, quando un'impresa ferroviaria che fornisce servizi di trasporto passeggeri manifesta l'intenzione di operare anche nel trasporto merci, in seguito a una fusione o all'acquisizione di un'altra impresa, si è in presenza di una "modifica sostanziale" del "tipo e portata" del servizio fornito dall'impresa ferroviaria e di conseguenza il certificato di sicurezza unico va aggiornato.

Se la modifica non influisce sul tipo o sulla portata dell'attività, o se la necessità di aggiornare il certificato di sicurezza unico non è evidente, può essere necessario considerare come parametro se essa comporti nuovi o maggiori rischi per le attività dell'impresa ferroviaria. Inoltre, si dovrebbe verificare se la modifica possa essere gestita senza rischi tramite il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria. Come già menzionato, l'ambito della nuova valutazione dell'SGS deve essere in ogni caso proporzionato al livello di rischio introdotto dalla modifica (o dalle modifiche) e alla natura e rilevanza della stessa (o delle stesse).

- (a) **Esempio 1:** una modifica della denominazione legale dell'impresa ferroviaria richiede l'aggiornamento del certificato. Tuttavia, tale modifica della denominazione legale dell'impresa ferroviaria non dovrebbe richiedere una nuova valutazione del suo SGS poiché si tratta di un atto di natura amministrativa che non comporta modifiche delle sue attività.
- (b) **Esempio 2:** le modifiche che comportano una riduzione del rischio (p. es., una modifica del trasporto passeggeri che escluda i servizi ad alta velocità precedentemente forniti) in genere sono una procedura amministrativa e richiedono controlli minimi sulle implicazioni per l'SGS dell'impresa.
- (c) **Esempio 3:** le modifiche che comportano un aumento del rischio (p. es., l'aggiunta di merci pericolose ai servizi di trasporto merci) dovrebbero essere considerate modifiche sostanziali. In questo caso è necessario valutare la modifica alla luce delle disposizioni dell'SGS e aggiornare il certificato di sicurezza unico.
- (d) Le modifiche che possono comportare un maggiore rischio per l'esercizio possono essere considerate modifiche sostanziali e richiedere quindi la valutazione alla luce delle disposizioni dell'SGS ed eventualmente l'aggiornamento del certificato di sicurezza unico.
 - 1. **Esempio 4:** l'introduzione della condotta con "agente solo" in un'impresa che prima della modifica operava con un sorvegliante a bordo o con personale di assistenza al macchinista per le attività in stazione dovrebbe essere considerata una modifica sostanziale.
 - 2. **Esempio 5:** l'ingresso di operatori del trasporto merci nel mercato del trasporto passeggeri con servizi di nolo o servizi ausiliari alle imprese che operano con treni passeggeri dovrebbe essere considerato una modifica sostanziale.
- (e) **Esempio 6:** la ristrutturazione interna di un'impresa ferroviaria potrebbe avere effetti negativi sui processi e sulle procedure del suo SGS e richiederne l'adeguamento o la sostituzione; tale modifica può essere quindi considerata una modifica sostanziale per la quale è richiesta una valutazione più completa e approfondita dell'SGS dell'impresa ferroviaria.
- (f) **Esempio 7:** la modifica di un percorso può essere una modifica sostanziale se l'impresa ferroviaria propone di operare su una linea o una parte della rete su cui in precedenza non svolgeva alcuna attività (eccetto deviazioni temporanee) e se tale nuovo percorso aumenterebbe il rischio (p. es., esponendo l'impresa ferroviaria a un nuovo rischio). Un esempio di una modifica di questo tipo può essere l'esercizio di un collegamento tramite una stazione sotterranea o lunghi tratti in galleria.
- (g) **Esempio 8:** un aumento della frequenza del servizio potrebbe accrescere il rischio per l'impresa ferroviaria, p. es. a causa dei rischi potenziali derivanti dalla congestione. Modifiche di questo tipo non dovrebbero essere considerate sostanziali e possono essere gestite in modo sicuro tramite l'SGS dell'impresa ferroviaria:
 - 1. l'SGS prevede processi e procedure per tenere sotto controllo i rischi e attuare le opportune misure preventive o correttive in caso di individuazione di non conformità durante il monitoraggio dell'attività dell'impresa ferroviaria;
 - 2. l'impresa ferroviaria notifica le modifiche alle autorità nazionali preposte alla sicurezza, in modo che dette autorità possano definire le attività di supervisione supplementari da includere nella propria strategia e nel proprio piano di supervisione dell'impresa ferroviaria.
- (h) **Esempio 9:** anche l'aumento dei "passeggeri/km di linea annui" o delle "tonnellate di merci/km annue" potrebbe incrementare il rischio poiché influisce sulla dimensione dell'attività. Tuttavia, anche tali modifiche e i relativi rischi possono essere gestiti in modo sicuro tramite l'SGS dell'impresa ferroviaria. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza può verificare l'adeguatezza della gestione di

tali rischi supplementari nell'ambito della supervisione dell'impresa ferroviaria, tenendo conto delle informazioni sulla gestione delle modifiche notificate dalla stessa impresa ferroviaria.

8.2 Rinnovo del certificato di sicurezza unico

Un certificato di sicurezza unico viene rinnovato su domanda del richiedente prima della scadenza della sua validità al fine di garantire la continuità della certificazione. Il richiedente presenta domanda di rinnovo del proprio certificato di sicurezza unico ancora valido tramite lo sportello unico (cfr. anche sezione 3.2).

Nel caso di un rinnovo, le autorità interessate dall'area di esercizio adottano un approccio mirato e proporzionato nella nuova valutazione, controllando le modifiche apportate alle prove presentate nella precedente domanda e considerando anche i risultati delle precedenti attività di supervisione al fine di individuare i requisiti pertinenti in base ai quali valutare la domanda di rinnovo.



Ciò non impedisce tuttavia alle autorità nazionali coinvolte nella valutazione della sicurezza di effettuare in alcuni casi una nuova valutazione completa del fascicolo di domanda. Per esempio, è possibile che una nuova valutazione completa debba essere effettuata se il richiedente non fornisce informazioni sufficienti relative alle modifiche apportate al proprio SGS o se durante le precedenti attività di supervisione sono state sollevate criticità importanti da risolvere.



La domanda di rinnovo del certificato di sicurezza unico può essere combinata con la domanda di aggiornamento dello stesso certificato. Per esempio, un richiedente titolare di un certificato di sicurezza unico che copre un'area di esercizio estesa a due Stati membri.

9 Restrizioni o revocche del certificato di sicurezza unico

L'organismo di certificazione di sicurezza che ha rilasciato un certificato di sicurezza unico può sottoporlo a restrizioni o revocarlo. L'organismo ricorre alle restrizioni o alla revoca quando viene informato da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza che, alla luce delle attività di supervisione svolte da quest'ultima, il titolare del certificato di sicurezza unico non soddisfa più le condizioni sulla base delle quali è stato certificato.

Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza individua un rischio grave per la sicurezza, può decidere di intraprendere azioni proporzionate volte a garantire il rispetto dei requisiti, per esempio sospendendo le attività dell'impresa ferroviaria. Sulla base di tale decisione, l'organismo di certificazione di sicurezza valuta la necessità di aggiornare il certificato di sicurezza unico sottoponendolo a restrizioni o, in casi estremi, di revocarlo. Se è l'Agenzia ad agire in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, la decisione viene adottata previo coordinamento tra le autorità interessate dall'area di esercizio.

L'impresa ferroviaria il cui certificato di sicurezza unico sia stato limitato da restrizioni o revocato ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza (cfr. sezione 7.1.3).

Le eventuali richieste di restrizione del certificato di sicurezza unico da parte della autorità di sicurezza nazionali, sono gestite nello sportello unico. Quando la decisione è quella di restringere il certificato di sicurezza unico, l'organismo di certificazione di sicurezza rilascia un nuovo certificato che include tali restrizioni o condizioni di utilizzo.

Eventuali richieste da parte dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza aventi per oggetto la revoca di un certificato di sicurezza unico valido sono gestite direttamente nella banca dati ERADIS in conformità delle procedure esistenti.

Allegato Istruzioni relative al contenuto della domanda di certificato di sicurezza unico

Per presentare la domanda di certificato di sicurezza unico o la richiesta di pre-valutazione, il richiedente deve compilare un modulo di domanda.

La tabella che segue contiene osservazioni sulla domanda di certificato di sicurezza unico di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763. Per facilitare la consultazione e a fini di orientamento, la tabella adotta la stessa numerazione dell'allegato I del regolamento di esecuzione.

Tabella 1: osservazioni sulla domanda di certificato di sicurezza unico

<i>Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763</i>	<i>Osservazioni</i>
1.1-1.3	<p>Il richiedente seleziona il tipo di domanda pertinente tra quelli che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> › “nuova”: se si presenta domanda di certificato di sicurezza unico per la prima volta o se il precedente certificato di sicurezza unico è stato revocato; › “rinnovo”: se il precedente certificato di sicurezza (unico) ancora valido sta per scadere e detta validità deve essere prorogata per assicurare la continuità delle attività ferroviarie a esso associate; › “aggiornamento”: se il tipo o la portata dell'attività sono cambiati in modo sostanziale o in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza o, ancora, in seguito a modifica delle condizioni in base alle quali era stato rilasciato il certificato di sicurezza (unico).
1.2	<p>Il certificato di sicurezza unico è rinnovato su richiesta dell'impresa ferroviaria a intervalli non superiori a cinque anni in conformità dell'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798.</p>
1.4	<p>Quando si presenta una domanda di rinnovo o di aggiornamento, si deve specificare o selezionare il o gli EIN del precedente certificato di sicurezza (unico) (p. es., certificato di sicurezza unico o parte A del certificato di sicurezza) con riferimento al quale si presenta la domanda all'organismo di certificazione di sicurezza.</p> <p>Il o gli EIN del precedente certificato o certificati vengono usati per annullare il o i corrispondenti certificati nel registro ERADIS. In caso di dubbio, si raccomanda al richiedente di contattare l'organismo di certificazione di sicurezza prima di presentare formalmente la propria richiesta.</p>
2.1-2.2	<p>Quando si presenta una domanda relativa a servizi di trasporto passeggeri (che costituisce parte di una domanda più ampia o l'intera domanda), si deve specificare, barrando l'apposita casella, se le operazioni comprendono o escludono i servizi ad alta velocità (è possibile selezionare una sola opzione). Tuttavia, i servizi coperti dall'opzione 2.1 o 2.2 comprendono anche tutti gli altri tipi di trasporto passeggeri (ossia regionale, o a breve, media o lunga distanza ecc.) nonché gli eventuali altri servizi necessari per effettuare i servizi passeggeri oggetto della domanda (manovre ecc.). Per la definizione dei servizi ad alta velocità, si rimanda all'allegato I della direttiva (UE) 2016/797.</p>

<i>Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763</i>	<i>Osservazioni</i>
2.3-2.4	Quando si presenta una domanda relativa a servizi di trasporto merci (che costituisce parte di una domanda più ampia o l'intera domanda), si deve specificare, barrando l'apposita casella, se le operazioni comprendono o escludono il trasporto di merci pericolose (è possibile selezionare una sola opzione). Tuttavia, i servizi interessati dall'opzione 2.3 o 2.4 comprendono anche tutti gli altri tipi di trasporto di merci non menzionati esplicitamente e gli eventuali altri servizi necessari per effettuare i servizi di trasporto merci oggetto della domanda (manovre ecc.). Il richiedente deve inoltre sapere che se seleziona «merci pericolose» dovrà fornire le prove della conformità ai regolamenti in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia.
2.5	Il richiedente che intenda effettuare solo servizi di manovra senza trasporto di passeggeri o merci deve selezionare questa casella, specificando se i servizi previsti includono o escludono la manovra di carri di merci pericolose. Questa casella può essere selezionata anche insieme alla casella 2.6, nel caso in cui il richiedente intenda effettuare altri tipi di attività.
2.6	<p>Il richiedente che intenda effettuare altri tipi di attività deve specificare in cosa consistono tali servizi, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> › esercizio di veicoli su binari di raccordo privati, quando tale esercizio non sia escluso dall'ambito di applicazione del proprio sistema di gestione della sicurezza in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798; › prove sul comportamento in marcia dei veicoli e/o prove statiche sui veicoli; › esercizio di veicoli per attività di manutenzione dell'infrastruttura. › Eventuali centri di formazione da riconoscere in conformità dell'articolo 5 della decisione 2011/765/UE della Commissione (cfr. sezione 4 per maggiori informazioni) <p>In questo campo si possono aggiungere anche gli eventuali requisiti nazionali particolari relativi al tipo o ai tipi di attività.</p>
3.1	Riferendosi ai servizi oggetto della domanda, è necessario specificare la data alla quale si intende iniziare l'attività operativa o, in caso di certificato rinnovato o aggiornato/modificato, la data alla quale il certificato deve avere effetto e sostituire quello precedente.
3.2	Il richiedente deve selezionare lo Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista.

<i>Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763</i>	<i>Osservazioni</i>
3.3	<p>Il richiedente definisce la propria area di esercizio prevista, che può coprire l'intera rete ferroviaria di uno o più Stati membri o soltanto una sua parte definita. Nel caso in cui il richiedente intenda operare solo su una parte definita della rete, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> › descrivere l'area di esercizio su cui intende operare come "dal punto A al punto B" (p. es., Parigi-Bruxelles), o › elencare le reti su cui intende operare, o › specificare chiaramente tutte le linee, incluse tutte le deviazioni pertinenti, sulle quali intende operare con i servizi. <p>I richiedenti devono fare riferimento alle linee utilizzando le denominazioni/i nomi indicati nel "prospetto informativo della rete" di cui all'articolo 3 e all'allegato IV della direttiva 2012/34/UE. Si consiglia anche di includere il tipo di sistemi di segnalamento previsti e la loro estensione geografica.</p> <p>Si tenga presente che quando un richiedente decide di presentare domanda per un'area di esercizio dettagliata, ogni eventuale cambiamento di tale area richiede un aggiornamento del certificato di sicurezza unico. Spetta al richiedente decidere come definire l'area di esercizio.</p>
3.4	Se il richiedente opera in uno o più Stati membri confinanti verso stazioni vicine alla frontiera, deve indicarle in modo chiaro.
4.1-4.2	Se l'area di esercizio è limitata a un solo Stato membro, il richiedente può selezionare o l'Agenzia o l'autorità nazionale preposta alla sicurezza come organismo di certificazione di sicurezza (o autorità di rilascio). Se l'area di esercizio si estende a più di uno Stato membro, il richiedente deve selezionare l'Agenzia.
5.1	Deve essere indicata solo la denominazione legale.
5.2	L'acronimo dell'impresa ferroviaria (facoltativo) può essere riportato qui.
5.3-5.7	<p>Ogni richiedente deve fornire le informazioni necessarie per consentire all'organismo di certificazione di sicurezza di contattare l'impresa ferroviaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> › I numeri di telefono devono corrispondere al centralino, ove possibile, e non la persona competente per il processo di valutazione. › I numeri di telefono e di fax, ove pertinente, devono includere il prefisso internazionale. › L'indirizzo di posta elettronica deve essere quello dell'impresa ferroviaria. › I recapiti per contattare l'impresa ferroviaria devono contenere l'indirizzo generale evitando riferimenti a persone specifiche in quanto queste informazioni possono essere inserite ai punti da 6.1 a 6.6. Non è obbligatorio specificare il sito Internet (5.7).
5.8-5.9	Se nell'ambito della normativa nazionale sono attribuiti diversi numeri di registrazione all'impresa ferroviaria richiedente, il modulo dello sportello unico permette di inserire sia il numero di partita IVA (5.9) che un secondo numero di registrazione (5.8) (ad esempio il registro di commercio).

<i>Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763</i>	<i>Osservazioni</i>
5.10	Se necessario possono essere aggiunte ulteriori informazioni oltre a quelle esplicitamente richieste.
6.1-6.8	Durante tutta la procedura di valutazione, la persona di contatto costituisce l'interfaccia fra l'impresa ferroviaria che presenta la domanda di certificato di sicurezza unico e l'organismo di certificazione di sicurezza e l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti. Essa fornisce appoggio, assistenza, informazioni, chiarimenti, se necessario, e costituisce il punto di riferimento per l'organismo di certificazione di sicurezza e l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza, a seconda dei casi. La persona di contatto è autorizzata e abilitata a rappresentare l'organizzazione richiedente. I numeri di telefono e di fax, ove pertinente, devono includere il prefisso internazionale.
7.1	Tali informazioni documentate devono essere presentate all'atto della richiesta di certificato di sicurezza unico. Se la domanda presentata riguarda un rinnovo o un aggiornamento del certificato di sicurezza unico, le modifiche apportate alle informazioni comunicate nella domanda precedente devono essere evidenziate in modo chiaro nei diversi documenti, ove pertinente. Per "riassunto del manuale del sistema di gestione della sicurezza (SGS)" si intende un documento che riprende e sottolinea i principali elementi dell'SGS dell'impresa ferroviaria. Detto riassunto deve precisare e fornire informazioni che dimostrino la conformità dell'SGS ai criteri di valutazione di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/763 e includere riferimenti incrociati a documenti più dettagliati, ove pertinente. Deve essere fatto un chiaro riferimento alle procedure e ai documenti nei quali le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) sono applicabili e attuate. Per evitare duplicazioni e ridurre la quantità di informazioni presentate, per gli elementi conformi alle STI e alle altre norme dell'UE applicabili va trasmessa soltanto una documentazione sintetica.
7.2	Una tabella che metta in relazione gli elementi principali dell'SGS dell'impresa ferroviaria ai criteri di valutazione stabiliti nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/763 della Commissione, fornendo le prove della conformità delle disposizioni specifiche dell'SGS ai requisiti dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798. Inoltre, l'indicazione dei punti, nella documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza, nei quali sono soddisfatti i requisiti della specifica tecnica di interoperabilità funzionale applicabile relativa al sottosistema Esercizio e gestione del traffico.
8.1	Il richiedente presenta la documentazione sulle norme nazionali notificate applicabili ai servizi che intende gestire con il certificato richiesto. La documentazione specifica relativa all'attività di trasporto ferroviario sulla rete (o parte della rete) di ciascuno Stato membro nel quale il richiedente intende operare deve essere presentata in allegati separati del modulo di domanda, ove opportuno, in conformità al regime linguistico stabilito dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza dello Stato membro o degli Stati membri pertinenti.
8.2	Una tabella che metta in relazione gli elementi specifici dell'SGS dell'impresa ferroviaria ai requisiti delle norme nazionali notificate pertinenti, fornendo le prove della conformità delle disposizioni specifiche dell'SGS ai requisiti applicabili delle norme nazionali notificate.

<i>Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763</i>	<i>Osservazioni</i>
9.1	La situazione attuale di attuazione del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente.
9.2	La situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere le problematiche residue rilevate nelle valutazioni precedenti.